



Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria - DL 229/2021

A.S. 2489

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2489
Titolo:	Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria - DL 229/2021
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	6
Commissione competente :	Senato - 1ª Affari costituzionali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	all'esame della Commissione

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; si compone di **6 articoli**, suddivisi in **12 commi**.

L'**articolo 1, commi 1, 3 e 4, aumenta**, a decorrere dal **10 gennaio 2022**, le fattispecie di **ambiti ed attività** il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un **certificato verde COVID-19 (in corso di validità) generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione**: vengono inclusi, tra l'altro, alberghi, feste al chiuso, servizi di ristorazione all'aperto; resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

L'**articolo 1, commi 2, 4 e 5**, prevede l'obbligo del c.d. **super green pass**, a decorrere dal **10 gennaio 2022**, per l'accesso e l'utilizzo dei **mezzi di trasporto** e per tutte le tipologie di **impianti di risalita** con finalità turistico-commerciale, anche in comprensori sciistici.

L'**articolo 1, comma 6**, disciplina l'**accesso agli eventi ed alle manifestazioni sportive**, prevedendo che in zona bianca possano accedere esclusivamente i soggetti muniti di "super green-pass" e che la capienza consentita delle strutture che accolgono tali manifestazioni non possa essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

L'**articolo 2 sopprime l'obbligo di quarantena precauzionale** - prevista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 - prevedendo, in sostituzione e sempre che permanga la negatività al suddetto virus, un regime di autosorveglianza e l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ovvero di tipo FFP3, **nei casi in cui il contatto si sia verificato entro 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo**.

L'**articolo 3** prevede che il Commissario straordinario COVID-19 definisca, d'intesa con il Ministro della salute, un Protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati, al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022, la **vendita a prezzi contenuti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2**.

L'**articolo 4** prevede la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro in caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto legge in esame riguardanti il possesso di un certificato verde COVID-19 c.d. rafforzato per l'accesso e utilizzo di determinati servizi e riguardanti il regime di autosorveglianza per i soggetti esentati dall'obbligo di quarantena precauzionale.

L'**articolo 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 6** dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato", "ordinamento civile", e "profilassi internazionale", attribuite alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie "tutela della salute" e "tutela e sicurezza del lavoro", attribuite alla **competenza legislativa concorrente** tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la **sentenza n. 37 del 2021** della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia "profilassi internazionale" la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia in corso.

Senato: Nota breve n. 360

Camera: Nota Questioni regionali n. 222

9 febbraio 2022

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

QR0222